

COMUNE DI RODERO

Allegato al D.P.R. n. 11

del 16 MAR. 2019

Il sig. _____

IL COMMISSARIO

COMUNE DI RODERO

COMUNE DI VALMOREA

(Provincia di Como)

REGOLAMENTO

GRUPPO INTERCOMUNALE

DI PROTEZIONE CIVILE

“VALLE DEL LANZA”

ARTICOLO 1 – PRAFAZIONE

Il presente regolamento disciplina il coordinamento amministrativo e organizzativo delle attività di Protezione Civile e dei relativi servizi in capo al Gruppo Intercomunale "Valle del Lanza". Disciplina inoltre le competenze che la normativa vigente prescrive in capo ai singoli Sindaci.

ARTICOLO 2 – FASE COSTITUTIVA

E' costituito il gruppo di volontari di Protezione Civile Intercomunale "Valle del Lanza", di seguito indicato con l'acronimo PC Valle del Lanza.

Scopo del gruppo è lo svolgimento, senza fini di lucro, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, delle attività di protezione civile ex D.Lgs. 1/2018 (previsione, prevenzione, mitigazione dei rischi, gestione e superamento delle emergenze).

Il gruppo è costituito ai sensi del D.Lgs. 1/2018, della Legge Regionale 16/2004, del Regolamento Regionale 9/2010 e di tutte le altre disposizioni di legge in materia.

L'organizzazione di volontariato formatasi ha sede legale in Valmorea – Via Roma 85, presso la sede del Comune di Valmorea.

Le cariche associative saranno sempre gratuite come le prestazioni fornite dagli aderenti come prescritto dal Regolamento regionale n. 9/2010.

ARTICOLO 3 – ADESIONE

Al Gruppo possono aderire cittadini di entrambi i sessi, residenti nei Comuni facenti parte della convenzione , ovvero cittadini provenienti da altri Comuni, con lo scopo di prestare gratuitamente la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali.

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita richiesta d'iscrizione all'ufficio competente. La domanda dovrà essere necessariamente corredata da una certificazione medica attestante l'assenza di controindicazioni in atto, tali da non permettere lo svolgimento di attività di protezione civile, resa anche tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, consapevole degli effetti di legge di chi ne fa uso non conforme.

L'ammissione a titolo effettivo al Gruppo PC Valle del Lanza è inoltre subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- ❖ Aver conseguito la maggior età (tranne per gli aderenti alla sezione "Aspiranti Volontari" di cui all'Art. 4);
- ❖ Impegno a non svolgere attività contrastanti con le finalità previste dal presente regolamento;
- ❖ Disponibilità a partecipare alle attività di addestramento organizzate dagli Enti preposti;
- ❖ Disponibilità ad operare in emergenza in conformità alle indicazioni fornite dalle competenti Autorità;
- ❖ Non aver subito condanne penali per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio e/o non avere in corso analoghi procedimenti penali_-(attestazione resa tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, consapevole degli effetti di legge di chi ne fa uso non conforme, in allegato alla domanda d'iscrizione).

Tutte le informazioni raccolte ai fini dell'adesione al Gruppo Intercomunale di Protezione Civile sono trattate dall'ufficio competente ai sensi del D.Lgs. nr. 196/2003.

Verificati tutti i requisiti e superato il corso base richiesto per l'operatività, il Sindaco del Comune capofila nomina il richiedente quale "volontario di Protezione Civile" entro il termine perentorio di trenta giorni.

In caso di diniego della domanda d'iscrizione al Gruppo, il richiedente, entro 60 giorni, potrà produrre scritti difensivi indirizzati al Sindaco del Comune, ovvero chiedere utenza allo stesso. Entro 30 giorni il Sindaco del Comune capofila, sentiti i pareri ritenuti idonei, si esprime con una decisione inappellabile dal ricorrente.

I volontari entrando a far parte del gruppo, accettano oneri, doveri e direttive indicate dal presente regolamento.

La Conferenza dei Sindaci individua le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini al Gruppo di PC Valle del Lanza.

Gli aderenti cessano di appartenere al Gruppo in uno dei seguenti casi:

- Per decesso;
- Per dimissioni volontarie;
- Per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni richieste;
- Per raggiungimento del limite di età in base alle competenze;
- Per comportamento contrastante gli scopi di cui al presente regolamento;
- Per persistenti violazioni degli obblighi contenuti nel presente regolamento;
- Per la perdita di uno dei requisiti previsti dal terzo paragrafo del presente articolo.

Non possono aderire al Gruppo di PC Valle del Lanza volontari già iscritti ed operativi in altre associazioni iscritte nel Registro Regionale del Volontariato (RRGV).

I membri del Gruppo s'impegnano a non svolgere all'interno dello stesso gruppo, e più in generale nelle vesti di volontario di Protezione Civile, alcuna attività politica, ideologica e commerciale. Altresì s'impegnano a non svolgere attività contrastanti con la finalità del presente regolamento.

Tutte le prestazioni fornite dai volontari sono rese a titolo gratuito, fatta eccezione per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate di cui al successivo art. 6.

E' fatto divieto ai volontari di accettare qualsiasi remunerazione per la loro opera.

Condizione fondamentale per essere assoggettato al costituito Gruppo, è dare la propria adesione all'organizzazione, curare l'addestramento e rendersi disponibile nelle operazioni di soccorso ed in quelle d'istituto con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito collaborativo.

I volontari s'impegnano, in base alle proprie disponibilità a partecipare puntualmente agli impegni presi, avvisando in tempo utile in caso di assenza per giustificato motivo. Ogni volontario è tenuto a partecipare almeno al 30% delle riunioni ordinarie, generalmente convocate almeno una volta al mese e deve svolgere almeno 50 ore di servizio durante l'arco dell'anno solare.

I volontari, nello svolgimento delle previste attività di Protezione Civile, devono indossare l'uniforme indicata secondo l'attività da compiere, attuare tutte le precauzioni in materia d'infortuni, avvalendosi delle protezioni individuali in dotazione. I volontari devono curare l'uniformità con gli altri appartenenti al gruppo e la pulizia della divisa.

In caso d'impedimento momentaneo nell'espletamento del proprio ruolo, i volontari sono tenuti a comunicare, anche verbalmente, al Coordinatore del gruppo la durata del periodo d'inattività.

La mancanza, anche di uno solo, dei presenti requisiti comporta l'applicazione dell'art. 16 del presente regolamento.

Gli stessi volontari, se necessario, verranno sottoposti a visita medica periodica di idoneità psico-fisica effettuata da personale specializzato.

ARTICOLO 4 – ASPIRANTI VOLONTARI

All'interno del Gruppo di PC Valle del Lanza è costituita la sezione "Aspiranti Volontari" avente lo scopo di avvicinare in modo graduale le giovani generazioni alle attività svolte dalla Protezione Civile.

A tale sezione potranno accedere giovani dal compimento del quattordicesimo anno di età e sino al compimento della maggiore età, data in cui l'aspirante volontario potrà decidere se far parte dei volontari effettivi di Protezione Civile ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.

Per l'iscrizione alla sezione "Aspiranti Volontari" è richiesta l'autorizzazione scritta da parte di almeno un genitore o di chi ne esercita la patria potestà. Gli stessi saranno affiancati dai volontari effettivi e, con un percorso di formazione adeguatamente strutturato, saranno portati a conoscenza di attrezzature e tecniche di soccorso. Non avranno compiti operativi e comunque non potranno affiancare i volontari operativi in situazioni di emergenza.

ARTICOLO 5 – ADDESTRAMENTO

Per poter essere impiegato operativamente ogni volontario deve preventivamente aver partecipato e superato con esito positivo i corsi di formazione e aggiornamento promossi dal Comune, dalla Provincia, dalla Regione o altri enti competenti.

ARTICOLO 6 – DIRITTI DEI VOLONTARI

Ai Volontari legittimamente impegnati in attività di simulazione e di emergenza debitamente autorizzate, si applicano le normative ed i benefici previsti dalle leggi statali e regionali.

In particolare, ai Volontari sono garantiti, ai sensi del D.LGS. 1/2018 nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza debitamente autorizzate dal Dipartimento di Protezione Civile o da Regione Lombardia, i seguenti benefici:

- Mantenimento del posto di lavoro;
- Mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro. Al datore di lavoro che ne faccia richiesta, sarà rimborsato, nei casi previsti dalla legge, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore. Qualora si tratti di lavoratori autonomi, questi potranno richiedere la concessione di un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo di impiego;
- Copertura assicurativa. I componenti del gruppo sono coperti da apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile e per infortuni stipulata dal Comune Capofila.

ARTICOLO 7 – ATTIVITA'

Per attività di Protezione Civile si intendono quelle previste dal D.LGS. 1/2018.

I compiti che i Volontari possono e sono tenuti a svolgere, conformemente alla formazione, informazione sui rischi ed addestramento ricevuti, sono quelli previsti dalle vigenti norme e direttive nazionali e regionali.

ARTICOLO 8 – ATTIVAZIONE DEL GRUPPO

Il gruppo può essere attivato per le attività di protezione civile solo su disposizione del Sindaco o del Funzionario apicale del servizio. Questi forniscono al coordinatore operativo

indicazioni sulle modalità di attivazione dei volontari e su tutte le altre informazioni necessarie.

I volontari non possono, in ogni caso, prendere parte ad emergenze e attività, senza prima averle concordate con il Sindaco o Funzionario apicale del servizio.

I Volontari svolgono tutte le attività loro assegnate, nel rispetto dell'organizzazione gerarchico/funzionale prevista e sono tenuti al rispetto delle direttive e delle disposizioni ricevute.

Il gruppo può essere impiegato, nelle modalità previste dalla disposizioni vigenti, anche per attività colonna mobile provinciale e regionale.

ARTICOLO 9 – ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento regionale del 18 ottobre 2010 n. 9, il Gruppo di PC Valle del Lanza ha diritto all'iscrizione all'albo regionale del volontariato di Protezione Civile.

ARTICOLO 10 – OPERATIVITA'

I volontari del Gruppo PC Valle del Lanza in ogni momento, in addestramento ed in operazioni di soccorso, avranno cura di non eseguire lavori od interventi che giudicano pericolosi o per la cui esecuzione non si ritengono adeguatamente preparati.

Ciò non influenza assolutamente la loro appartenenza futura al Gruppo.

ARTICOLO 11 – DOTAZIONI

I volontari effettivi hanno in consegna un'uniforme fornitagli dall'Ente preposto (Comune capofila) ed un equipaggiamento personale o di gruppo da utilizzare per le attività ordinarie e di emergenza. Ne sono responsabili in solido e ne devono curare l'efficienza. Tale materiale è conforme alle disposizioni secondo la normativa vigente.

Le stesse uniformi devono essere rispettanti le indicazioni fornite nel DDG 26523 del 27/10/2000 della Regione Lombardia, dove vengono indicati colori e caratteristiche tecniche delle divise e degli automezzi appartenenti alle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile in Regione Lombardia.

In difformità a quanto sopra indicato l'Ente provvederà ad uniformare il vestiario solo in caso di nuovi acquisti.

Ogni singolo Comune mantiene la proprietà dei mezzi e delle dotazioni tecniche destinate al servizio, delegando all'Ufficio Associato per il Servizio Intercomunale di Protezione Civile i compiti amministrativi, di sovrintendenza e di coordinamento. Gli stessi sono fruibili da tutti i volontari.

Ogni Comune ha la facoltà di cedere all'Ufficio Associato, in modo permanente, ovvero in comodato d'uso, la proprietà dei beni.

Venuta a mancare la qualifica di volontario effettivo, tutto il materiale dovrà essere restituito all'Ente proprietario e fornitore in quanto dato in consegna al volontario stesso, pena l'addebito del materiale.

Non è ammesso l'uso di divise, distintivi ed attrezzature non conformi e diverse da quelle in dotazione al Gruppo.

Per il riconoscimento e la determinazione di appartenenza al Gruppo PC Valle del Lanza, ogni singolo volontario sarà munito di apposito fregio ricamato (patch) raffigurante la denominazione dell'Ente, abbinato al logo della Regione Lombardia nella versione specifica.

ARTICOLO 12 – AUTOMEZZI

Per quanto riguarda gli automezzi, gli stessi possono essere condotti da personale abilitato alla guida dei veicoli in base alla categoria di patente terrestre posseduta, nonché al superamento di un corso-test promosso dal coordinamento.

In via principale l'installazione sui veicoli ed il relativo utilizzo dei dispositivi supplementari sonori e visivi a luce blu, deve essere subordinata alle seguenti direttive, così come indicato nella circolare DPC/VRE/0005876 del 25/01/2010 a firma del Capo Dipartimento c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- La dotazione di sirena e lampeggiante a colore blu deve essere omologata e riportata sulla carta di circolazione del veicolo interessato;
- Installazione fissa solo su automezzi di proprietà di associazioni iscritte nell'elenco nazionale delle Organizzazioni di Protezione Civile e/o agli albi o registri regionali. In nessun caso può essere richiesta l'immatricolazione/omologazione del veicolo che risulti essere di proprietà e/o concesso in usufrutto a persona fisica;
- Utilizzo solo con autorizzazione scritta di una autorità di Protezione Civile e nei casi previsti dalla effettiva necessità.;

Per la metodologia di condotta dei veicoli indicati al comma precedente si rimanda al dettato legislativo espresso nel comma 2° dell'art. 177 del D.Lgs. 285/1992.

Al fine di uniformare gli automezzi di Protezione Civile operanti nel territorio lombardo, il colore, l'allestimento esterno ed i loghi dovranno essere uniformi e rispettanti i criteri forniti nel già citato DDG 26523 del 27/10/2000.

ARTICOLO 13 – COOPERAZIONE

Il Gruppo opera in stretta collaborazione e coordinamento con il servizio di Protezione Civile Provinciale e Regionale.

Il Gruppo promuove e aderisce a forme di coordinamento delle attività indicate nel presente regolamento fra il Gruppo PC Valle del Lanza e altri gruppi omologhi di altri Comuni della zona e/o con altri enti aventi lo stesso principio.

ARTICOLO 14 – CATENA DI COMANDO/CONTROLLO

Il Sindaco del Comune capofila è responsabile unico del Gruppo, garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento. Per tali compiti si avvale dei sindaci dei comuni aderenti.

Resta in carica per il suo mandato pro-tempore.

Egli ha la firma e rappresentanza sociale/legale del Gruppo di PC nei confronti di terzi ed in eventuale giudizio; è autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche Amministrazioni, Enti, Istituzioni e privati, rilasciandone quietanza liberatoria se necessaria.

La conferenza dei sindaci, provvede a nominare un Coordinatore del Gruppo (Referente Operativo Intercomunale) su proposta della maggioranza dei volontari iscritti; egli avrà funzioni operative e di gestione logistica del gruppo.

Il coordinatore operativo del gruppo rimane in carica tre anni, salvo il caso in cui l'assemblea dei volontari approvi una mozione di sfiducia nei suoi confronti.

L'incarico di coordinatore operativo del gruppo, come ogni altra carica associativa non comporta alcun emolumento, salvo i rimborsi spese già previsti per tutti gli altri volontari. In base alle capacità tecnico/operative individuali e alle attrezzature in possesso vengono articolate le seguenti specializzazioni:

- logistica e soccorso in genere;
- antincendio boschivo;
- comunicazioni;
- idrogeologico e territorio;

all'interno del gruppo verranno formate delle squadre specializzate in singoli settori.

Potranno essere inserite nuove tipologie di specializzazioni compatibili con il servizio di Protezione Civile.

A capo di ogni singola squadra, dopo aver valutato i vari titoli ed a seguito delle tipologie di specializzazioni, verrà nominato dal Sindaco Capofila, su proposta del Coordinatore un Caposquadra e un Vice-caposquadra.

Queste figure coadiuveranno il Coordinatore nella gestione del nucleo stesso.

I Vice-caposquadra sostituiranno, in caso di assenza od impedimento nell'ambito dell'attività, il proprio Caposquadra.

Dette figure sono direttamente coordinate e gestite dal Coordinatore o per sua assenza o delega da un Vice-coordinatore.

Alle riunioni con altri enti partecipa in via istituzionale il Coordinatore o un volontario da lui delegato.

ARTICOLO 15 – FONDI

Per l'espletamento delle funzioni attribuite alla Protezione Civile, l'Ente capofila, attraverso il proprio bilancio e compatibilmente con le risorse disponibili, dovrà predisporre idoneo stanziamento utile all'espletamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso, nonché provvedere alle spese per il funzionamento del servizio stesso, compreso l'attuazione del presente regolamento. E' possibile avvalersi di contributi statali di qualsiasi livello, contributi o donazioni da privati ed attività di autofinanziamento.

ARTICOLO 16 – SANZIONI DISCIPLINARI

Ai singoli componenti possono essere inflitte delle sanzioni disciplinari che di seguito vengono suddivise per gravità.

Richiamo. Viene emanato nei confronti del volontario che viola in maniera lieve i dettati del presente regolamento o assume un comportamento poco responsabile. Viene adottata dal Sindaco del Comune capofila in quanto autorità di Protezione Civile ed una volta sentito il Coordinatore. Raggiunti tre richiami, al volontario viene applicata la sospensione.

Sospensione. Viene adottata dal Sindaco del Comune capofila nel caso in cui il volontario si sia reso colpevole di infrazione ingiustificata al presente regolamento, comportamento irresponsabile o per procedimenti penali in corso. Altresì la sospensione potrà essere proposta da parte di un volontario incaricato ai sensi dell'art. 15 nel caso in cui un singolo volontario, durante le attività di intervento o addestramento, ovvero in ogni attività istituzionale, assuma un comportamento pericoloso per se stesso e per gli altri. Tale proposta di sospensione sarà

vagliata dal Coordinatore e adottata dal Sindaco del Comune capofila. Il periodo di sospensione, stabilito dal Sindaco del comune capofila, sarà in funzione dell'infrazione commessa e sarà insindacabile.

Espulsione. E' adottata esclusivamente dal Sindaco del Comune capofila, sentito il Coordinatore, nel caso in cui il volontario sia responsabile dei seguenti casi:

- reiterazione dei suddetti provvedimenti;
- reiterazione di comportamenti irresponsabili;
- presenza di sentenza di condanna penale a carico passata in giudicato;
- furto di attrezzature appartenenti alla collettività.

Il volontario sospeso, che non venga successivamente espulso, scontato il periodo di sospensione, viene riammesso nella originaria qualifica posseduta.

Alla seconda sospensione l'espulsione diventa automatica.

Il volontario, contro il provvedimento di espulsione dal Gruppo emesso nei suoi confronti, potrà proporre ricorso mediante apposita istanza di riammissione e reintegro indirizzata al Sindaco del comune Capofila entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di emissione del provvedimento di espulsione. A sua volta il Sindaco del comune capofila, entro il termine di 60 giorni, si pronuncerà definitivamente.

Articolo 17 – DIVULGAZIONE REGOLAMENTO

Il presente regolamento sarà messo a disposizione del personale volontario presso le sedi indicate nell'art. 2. Verrà quindi consegnato in copia e a disposizione del cittadino nelle sedi dei Comuni facenti parte del Gruppo di PC Valle del Lanza.

Articolo 18 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamenti vigenti in materia di Protezione Civile, nonché alle circolari (POS) e direttive emanate dagli organi Comunali, Provinciali, Regionali e Nazionali.-Norme di rinvio:

- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106"
- D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile";
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile";
- Legge Regionale 14 febbraio 2008, n. 1 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso"
- Legge Regionale 22 maggio 2004, n. 16 "Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile";

Regolamento Regionale del 18 ottobre 2010 n. 9, "Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile";

Articolo 19 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento potrà essere variato in toto o parzialmente, derubricato o aggiornato ogni volta lo si ritenga necessario. Ogni modifica dovrà essere recepita e convalidata in sede di Assemblea della conferenza dei Sindaci previa approvazione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni in Convenzione.